

Comune di Ponderano (Biella)

Approvazione variante parziale n. 2 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/1977.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le seguenti approvazione di Piano Regolatore

- approvato con deliberazione della Giunta Regionale in data 14.10.1991 n. 69-9527;
- progetto di variante al P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale in data 28.06.1999 n. 9-27658;
- progetto definitivo per la variante generale al P.R.G.C. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 in data 28/03/2019 pubblicata sul BUR il 24/04/2019;
- correzione errori materiali ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e smi approvato Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2021;
- variante parziale n. 1 al P.R.G.C. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 in data 30/06/2022 pubblicata sul BUR il 28/07/2022;

CONSIDERATO che il 01/06/2023 l'amministrazione comunale ha assunto atto d'indirizzo per l'avvio di procedura finalizzata alla redazione di variante parziale n. 2 al PRGC come da deliberazione di Giunta Comunale n. 74;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129 del 07/07/2023 con la quale è stato affidato incarico all'Arch. OTTOLINI Fabrizio per la redazione della variante parziale n. 2 al vigente P.R.G.C.;

CONSIDERATO che il procedimento per l'approvazione della variante in parola è individuato nell'allegato 1 della D.G.R. 25-2977 del 2016 alla lettera j.2;

VISTA la documentazione pervenuta in data 04/12/2023 prot. 17245, dall'Arch. Fabrizio OTTOLINI, incaricato della redazione del documento tecnico VAS e della variante;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21/03/2024 "Adozione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 12 D.Lgs n. 152/2006";

VISTE le seguenti comunicazioni:

- prot. 4717 del 28/03/2024 con il quale il Comune di Ponderano ha richiesto all'Amministrazione Provinciale Avvalimento delle funzioni di Organo Tecnico per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- prot. 4719 del 28/03/2024 con il quale si è provveduto ad inviare agli Organi competenti il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS approvato con Deliberazione di G.C. 27/2024 al fine dell'espressione di parere;
- prot. 5034 del 05/04/2024 assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale di Biella a mettere a disposizione il proprio Organo Tecnico, per il procedimento di cui trattasi;

VISTI i seguenti contributi, sempre relativi alla verifica di assoggettabilità alla VAS, pervenuti:

- Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale, prot. 5810 del 22/04/2024;
- Contributo da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prot. 5711 del 18/04/2024;
- Contributo dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella, prot. 6544 del 06/05/2024;

CONSIDERATO che in data 21/05/2024, con prot. 7437, i Contributi di cui al punto precedente sono stati trasmessi all'Organo Tecnico della Provincia di Biella;

PRESO ATTO del Contributo dell'Organo Tecnico trasmesso in data 31/05/2024 e protocollato al n. 8007 da cui si rileva:

*“Dall'esame della Documentazione Tecnica per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, tenendo anche conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, si ritiene, che il Progetto di Variante Parziale in oggetto **non debba essere sottoposto** a Valutazione Ambientale Strategica a condizione che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative del progetto in oggetto recepiscano le indicazioni e le condizioni di esclusione contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale richiamate nel presente verbale.”;*

VISTE le considerazioni di carattere territoriale, paesaggistico e ambientale contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale:

“L'intervento prevede un consumo di suolo agricolo pari a 1.063 m²; attualmente l'area è azionata come area “agricola di frangia urbana” ed è interessata da aree incolte che stanno evolvendo al bosco.

Si suggerisce di valutare se la previsione della nuova infrastruttura stradale consideri anche la mobilità sostenibile prevedendo anche una pista ciclopedonale.”;

DATO ATTO che l'infrastruttura stradale prevista, considerate le dimensioni, prevede anche l'inserimento di una pista ciclopedonale;

CONSIDERATO che la Variante in oggetto riguarda la previsione di un nuovo tratto di viabilità comunale, risulta quindi classificabile come Variante parziale ai sensi comma 5 art. 17 L.R. 56/77 in quanto soddisfa tutte le condizioni ivi poste e cioè:

- a. Non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b. Non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c. Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/1977;
- d. Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/1977;
- e. Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 6% (comune inferiore a 10.000 abitanti), con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f. Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 % (comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti);
- g. Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h. Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977 (insediamenti storici e beni culturali e paesaggistici), nonché sulle norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

VISTA la capacità insediativa residenziale e verifica della dotazione di aree a standard, del vigente PRGC, come da ultima Deliberazione di C.C. n. 17 del 27/05/2021 relativa alla correzione di errori materiali:

1. **Capacità insediativa teorica del PRGC** (Variante generale del 2019 come corretta a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 maggio 2021 e modificata dalla Variante parziale n.1 del 30 giugno 2022) pari a **4.751 abitanti**, di cui **3.792 esistenti e 959 di nuovo insediamento**;
2. **Aree a standard** (esistenti e di progetto) pari a **155.894 mq**;
3. **Dotazione di servizi procapite** pari a **32,71 mq/ab**;
4. **Consumo di suolo** consentito nel decennio pari al 3,65% (**1,825% nel quinquennio, pari a 1,95 ha**);
5. **Possibilità** di futuro incremento di **consumo di suolo**, pari a **3, 90 ha circa** nel decennio (pari a circa 1,95 ha nel quinquennio);

VISTA deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21/10/2024 relativa all'adozione della variante in parola;

CONSIDERATO che la variante adottata è stata pubblicata dal 12/11/2024 fino al 12/12/2024;

DATO ATTO che la variante adottata è stata trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Biella in data 27/11/2024 prot. 17113;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni nel periodo di pubblicazione sopra richiamato;

VISTA la comunicazione pervenuta dall'Amministrazione Provinciale di Biella in data 17/12/2024 e registrata al protocollo n. 18252 ed avente ad oggetto:

“L.R. 56/77 e ss.mm.ii. art. 17: “Pronuncia di compatibilità della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Ponderano adottata con Deliberazione C.C. n. 27 del 21/10/2024.”

CONSIDERATO che come previsto dallo schema di procedimento j.2 nell'allegato 1 della D.G.R. 25-2977 del 2016, l'iter per l'approvazione della variante parziale n. 2 al PRGC risulta concluso e pertanto la stessa approvabile;

PRESO ATTO che il Sindaco precisa che in relazione alla precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21.10.2024 avente ad oggetto “Adozione Variante Parziale n. 2 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/1977 e smi.” non è conseguita nessuna osservazione, e che la Provincia ha espresso parere favorevole;

UDITO l'intervento del Consigliere Romano il quale ribadisce che ritiene importante evitare che la viabilità ospedaliera si innesti con la futura nuova viabilità;

UDITO l'intervento del consigliere Ferrari il quale chiede di sapere se c'è già un progetto e una ditta incaricata;

IL SINDACO replica affermando che ad oggi si procede solo con l'adozione di una variante, la viabilità verrà valutata in un secondo momento;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Romano, Ferrari, Negro);

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e smi, il progetto preliminare della variante parziale al vigente PRGC in premessa dettagliatamente descritta, redatta dall'Arch. Fabrizio OTTOLINI e comprendente i seguenti elaborati:

- Relazione variante;
- Individuazione della variante;
- Tav. 2.2 Reti Tecnologiche esistenti 1:5000;
- Tav 3.1.1.A azionamento della variante 1:5000 su base catastale;
- Tav 3.2.1 azionamento della variante zona nord - est 1:2000;

- 3) Di **DARE** atto che tra gli elaborati della variante non è ricompresa la tavola delle urbanizzazioni, in quanto gli ambiti oggetto di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77;
- 4) Di **DARE** atto la capacità insediativa residenziale e verifica della dotazione di aree a standard, del vigente PRGC, come da ultima Deliberazione di C.C. n. 17 del 27/05/2021 relativa alla correzione di errori materiali:

1. **Capacità insediativa teorica del PRGC** (Variante generale del 2019 come corretta a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 maggio 2021 e modificata dalla Variante parziale n.1 del 30 giugno 2022) pari a **4.751 abitanti**, di cui **3.792 esistenti** e **959 di nuovo insediamento**;
2. **Aree a standard** (esistenti e di progetto) pari a **155.894 mq**;
3. **Dotazione di servizi procapite** pari a **32,71 mq/ab**;
4. **Consumo di suolo** consentito nel decennio pari al 3,65% (**1,825% nel quinquennio, pari a 1,95 ha**);
5. **Possibilità** di futuro incremento di **consumo di suolo**, pari a **3, 90 ha circa** nel decennio (pari a circa 1,95 ha nel quinquennio);

- 5) Di **DARE** atto che la variante risponde al comma 7 art. 17 l.r. 56/77, come di seguito sintetizzato:

- a. la variante non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- b. la variante non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c. la variante non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22;
- d. la variante aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per 0,44 mq/ab, inferiore al valore limite di 0,5 mq/ab indicato dalla norma;
- e. la variante non incrementa la capacità insediativa residenziale, ma anzi determina, anche per il tramite della correzione degli errori materiali, una riduzione della capacità insediativa pari 33 abitanti teorici;
- f. la variante incrementa dell'1,97% le superfici territoriali previste dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, inferiore al 6% indicato dalla lett. f comma 5 art. 17 l.r. 56/77. La Variante non modifica comunque gli indici di edificabilità relativi alle attività produttive;
- g. la variante non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h. la variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 delle l.r. 56/77 (insediamenti storici e beni culturali e paesaggistici), nonché sulle norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6) Di **DARE** atto:

- che gli interventi previsti in variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- che la variante n. 2 al vigente PRGC entra in vigore con la pubblicazione della presente Deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte;
- che la variante verrà pubblicata, con tutti gli allegati, sul sito del Comune in pubblica e continua visione;
- che la variante sarà trasmessa alla Regione Piemonte e alla Provincia di Biella a fini conoscitivi e di monitoraggio.

(omissis)